



Sede Carpegna - Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNITARIO PISCINA - PALESTRA

Approvato con atto di CC n. 74 del 27/9/1996

Publicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 8/10/1996 al 23/10/1996 n. 106

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNITARIO PISCINA-PALESTRA

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'uso dell'impianto sportivo piscina-palestra di proprietà provinciale, ubicato a Sassocorvaro.

ART. 2 – ENTE GESTORE

La comunità Montana del Montefeltro gestisce con proprio personale e/o con professionalità esterne il complesso sportivo in oggetto, in virtù di apposita convenzione stipulata con la Provincia di Pesaro e Urbino (anno 1991).

ART. 3 – PERSONALE, ATTREZZATURE E MATERIALI

a) Ai fini dell'igiene, della sicurezza e delle funzionalità della piscina si individuano le seguenti figure professionali di operatori: 1) responsabile della piscina, 2) assistente bagnanti, 3) addetto agli impianti tecnologici, 4) personale per le prestazioni di primo soccorso.

- Il responsabile della piscina risponde giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell'impianto. Durante il periodo di funzionamento del complesso deve essere assicurata la presenza del responsabile o di altra persona all'uopo incaricata.

- L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. Nella piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di almeno due assistenti bagnanti.

- L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti. Tale compito può essere assicurato anche con appositi contratti da ditte esterne che garantiscono un pronto intervento.

- Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina dovrà essere all'uopo formato, attraverso uno specifico addestramento teorico pratico.

b) Nel locale di primo soccorso i farmaci di primo impiego e il materiale di medicazione, devono risultare sempre completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

c) In adiacenza del bordo vasca devono essere disponibili per un pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

d) I materiali per la pulizia, la disinfestazione ambientale, ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento delle acque, devono essere conservati in appositi locali asciutti ed areati. I prodotti chimici devono essere conservati nelle loro confezioni.

ART. 4 – APETTI IGIENICI

a) In tutti gli ambienti della piscina quotidianamente deve essere praticata una accurata pulizia, con allontanamento di ogni rifiuto. Nella sezione per le attività natatorie e di balneazione e nei servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi, la pulizia deve essere completata da una accurata disinfezione, utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità. La disinfezione in queste aree dovrà estendersi anche alle superfici verticali. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei gabinetti e nelle docce, la pulizia e la disinfestazione dovranno essere effettuate due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.

- b) Nella piscina debbono essere collocati contenitori asportabili, per rifiuti solidi, in numero adeguato.
- c) All'ingresso dell'impianto deve essere asposto; ben visibile, il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori (Allegato A).

ART. 5 – CONTROLLI

- a) Nella piscina devono essere predisposti opportuni controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso. Vanno distinti i controlli eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina e quelli di competenza dell'autorità sanitaria, secondo quanto previsto dall'Atto d'intesa tra stato e regioni, emanato in materia dal Ministero della Sanità (Art. 8 – G.U. n. 32/92).
- b) Oltre a garantire l'osservanza di quanto previsto all'articolo 4) il responsabile della gestione della piscina deve curare la tenuta di un registro relativo alla vasca dell'impianto (caratteristiche tecnico funzionali, numero frequentatori rilevato ogni 2 ore, ecc...) il quale deve essere quotidianamente aggiornato, conservato per due anni dall'ultima annotazione e disponibile in caso di controllo o ispezione.

ART. 6 – GESTIONE GENERALE

- a) Il complesso può ospitare complessivamente 100/200 ragazzi tra piscina e palestra. La frequenza dei singoli impianti viene fissata in un'ora.
- b) Il personale di servizio è autorizzato ad allontanare dall'impianto chiunque non rispetti quanto sancito dal presente regolamento, nonché dalle norme igienico sanitarie, dandone segnalazione alla Comunità Montana per ulteriori provvedimenti.
- c) La Comunità Montana del Montefeltro potrà utilizzare gli spazi per proprie manifestazioni, salvo preavviso agli utenti e recupero delle ore non fruite da parte degli stessi.
- d) Nel caso si verificasse la chiusura prolungata degli impianti, dipendente da causa di forza maggiore ovvero da interventi di natura tecnico-manutentiva (ordinaria e straordinaria), si procederà alla riduzione dell'ammontare tariffario dovuto o al recupero delle ore non usufruite, proporzionalmente al periodo temporale della chiusura. La Comunità Montana si adopererà affinché non si verifichi la chiusura degli impianti durante periodi scolastici, per limitare il più possibile i danni che possono derivare alle attività svolte presso il complesso sportivo.
- e) L'utilizzo degli impianti natatori in oggetto, nonché l'articolazione degli orari da assegnarsi nell'arco di apertura giornaliera, avviene sulla base delle seguenti fasce di utenza:
- A) FASCIA SCOLASTICA: attività didattiche natatorie rivolte alle classi delle scuole elementari, medie e superiori delle scuole del comprensorio.
- B) FASCIA PROMOZIONALE-RICREATIVA: attività didattica e promozionale delle discipline acquatiche rivolta ai giovani (studenti e scolari) in orario non scolastico, agli adulti.
- C) FASCIA RICREATIVA: apertura generalizzata al pubblico o per attività natatorie, attività per adulti e ragazzi.
- f) Nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura della piscina comunitaria, alle fasce di utenza indicate al punto precedente, sono riservate le seguenti fasce orarie:
- giorni feriali: 08,00 - 14,00 fascia A
- giorni feriali: 14,00 - 19,00 fascia A (rientri pomeridiani)
fascia B
- giorni feriali: 19,00 - 22,00 fascia B
fascia C

g) Durante il periodo invernale l'apertura del complesso seguirà entro i limiti organizzativi, le date di inizio delle scuole (Settembre-Dicembre e Gennaio-Giugno) compatibilmente alle esigenze di servizio.

Durante il periodo estivo l'apertura della vasca della piscina e della palestra, potrà essere disposta dalla C.M. in relazione a provate ed accertate esigenze.

Parimenti la C.M. nel rispetto degli impegni assunti con l'amministrazione provinciale, e nell'esercizio della propria discrezionalità, potrà utilizzare il complesso sportivo per periodi limitati, con finalità turistiche e sportive.

h) Per il pubblico il costo del biglietto d'ingresso, da intendersi come contributo nelle spese di gestione, sarà stabilito dall'amministrazione comunitaria.

ART. UTILIZZO DA PARTE DI ENTI, SOCIETA' SPORTIVE. ECC...

a) Fermo restando quanto già previsto agli art. 6 e 7 del presente regolamento, l'esame delle domande di società sportive ed enti, per fruire di spazi nella piscina o nella palestra comunitaria, è subordinato alla verifica dei seguenti criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:

- attività presente e del recente passato svolta dalla società, ente o associazione in rapporto alle discipline sportive specifiche (nuoto, pallavolo, basket, ecc...) con indicazione della disciplina praticata, dei praticanti effettivi, dell'attività generale, del numero di presenze e degli utenti attuali e degli anni precedenti, delle manifestazioni e delle attività promosse a livello locale.

I suddetti parametri costituiscono altresì base probatoria per l'assegnazione di ore all'interno delle fasce orarie di apertura al pubblico.

- appartenenza alle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, con priorità per quelle che praticano il nuoto come disciplina principale e le altre discipline acquatiche e con un periodo di affiliazione di almeno 2 anni;

- appartenenza a Enti di Promozione Sportiva affiliati al CONI che abbiano una comprovata attività rivolta allo sviluppo delle discipline acquatiche;

- sviluppo e diffusione delle discipline acquatiche praticate sia a livello nazionale sia a livello locale.

b) Si conferma che l'attuale destinazione dell'impianto sportivo e in particolare dell'impianto natatorio della piscina di Sassocorvaro ad uso scolastico, rimane l'attività principale del complesso.

c) Per quanto non contemplato o previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme igienico e regolamentari vigenti circa l'accesso ed uso della piscina comunitaria. (all. A).

ALLEGATO A)

NORME IGIENICO – SANITARIE E REGOLAMENTI

I frequentatori della piscina comunitaria sono tenuti ad osservare le seguenti norme igienico-sanitarie e regolamentari.

- 1) Rispettare la suddivisione per sesso degli spogliatoi;
- 2) E' vietato spogliarsi e vestirsi fuori dagli spogliatoi, trattenersi in costume da bagno nei corridoi degli spogliatoi e nei servizi, andare all'interno degli spogliatoi senza costume.
- 3) Prima di entrare in piscina è opportuno servirsi dei locali igienici. Per passare dagli spogliatoi alla piscina è obbligatorio fare la doccia. Chi dovesse andare dalla piscina ai servizi igienici dovrà ripetere la doccia.
- 4) E' vietato spalmare sulla pelle, prima del bagno, ungenti, creme ed altre sostanze onde evitare l'inquinamento dell'acqua.
- 5) Non saranno ammessi in piscina coloro che presentino lesioni o ferite, dermatosi, congiuntiviti, o qualsiasi perturbazione dello stato di salute. A tal fine l'amministrazione comunitaria potrà disporre controlli medici sui bagnanti in qualsiasi momento; saranno allontanati immediatamente coloro il cui stato non offra sufficienti garanzie di salute e coloro che non intendono sottoporvisi.
- 6) E' assolutamente vietato contaminare l'acqua con mucosità nasali, espettorali o simili. E' vietato usare in vasca, saponi, detersivi, sostanze medicamentose e di qualsiasi altro genere che possono alterare la composizione dell'acqua.
- 7) E' vietato entrare in vasca:
 - se non sono presenti 2 assistenti bagnanti in possesso di brevetto, o gli istruttori;
 - prima che siano trascorse 3 ore dalla consumazione dei pasti.
- 8) I frequentatori dovranno inoltre evitare di aprire le porte a vetri nell'ambiente della vasca. Dette porte hanno solo la funzione d'uscita di emergenza.
- 9) Tutto il comportamento nei locali della piscina va improntato a decoro e rispetto della persona.
- 10) I frequentatori della piscina devono usare i seguenti indumenti:
 - costume da bagno ben pulito e decoroso;
 - cuffia da indossare obbligatoriamente prima di entrare in vasca;
 - zoccoli di legno, ciabatte o sandali con fondo di gomma o plastica da calzare unicamente per il tragitto degli spogliatoi alla vasca e viceversa;
 - accappatoio di spugna.

11) Coloro che risultassero non avere quanto sopra non potranno accedere in piscina. L'uso di scarpe da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo durante l'orario di lavoro.

12) E' vietato scalfire o apporre scritte su porte, strutture murarie e sugli arredi dell'impianto. E' vietato fumare, consumare cibi, gettare carte e rifiuti sui calpestii o gettare in vasca oggetti di qualsiasi genere.

13) I trasgressori verranno immediatamente allontanati e risponderanno degli eventuali danni arrecati alle persone e agli impianti. Ogni danno anche se involontario dovrà essere risarcito.

14) L'accesso al piano vasca è consentito soltanto ai bagnanti, al personale del complesso, agli assistenti e agli istruttori.

E' assolutamente proibito a chiunque camminare o soffermarsi sul piano vasca con le scarpe.

15) Gli assistenti e tutto il personale del complesso hanno la responsabilità del buon ordine dei locali e del buon andamento degli impianti cui sono preposti.

16) Essi debbono intervenire per richiamare al rispetto delle norme generali o particolari coloro che contravvenissero alle predette disposizioni o comunque alle normali regole del buon vivere civile.

I contravventori in casi particolarmente gravi, possono essere allontanati dal complesso, salvo ogni altro provvedimento a termine di legge.

17) E' severamente proibito introdurre animali nel complesso sportivo.

18) l'Amministrazione non risponde per ammanchi o smarrimenti di oggetti di qualsiasi valore, che i bagnanti avessero con se, oppure di quanto abbiano lasciato o dimenticato negli spogliatoi. Il denaro e tutti gli oggetti lasciati dal pubblico e rinvenuti nello stabilimento, dovranno essere consegnati subito dai ritrovatori, con le dovute indicazioni, alla direzione dello stabilimento. I beni ritrovati saranno tenuti 3 giorni in deposito presso la direzione a disposizione dei legittimi proprietari: trascorso tale termine verranno depositati presso gli uffici della Comunità Montana.

19) E' severamente proibito giocare a palla, correre, tuffarsi in acqua dal bordo della piscina.

20) E' vietato l'ingresso ai minori di anni 14 non accompagnati dai genitori o da persona adulta a ciò autorizzata, responsabile a tutti gli effetti del loro comportamento e incolumità.

21) E' obbligatorio il possesso della certificazione medica attestante l'idoneità fisica per l'accesso all'impianto.

22) L'ordine del complesso è principalmente affidato all'educazione dei frequentatori. I provocatori di alterchi, risse o disordini saranno fatti allontanare.

23) Le società sportive e gli enti che intendono ottenere l'uso della piscina comunitaria sono tenuti a presentare domanda scritta alla C.M. entro il 31 Agosto di ogni anno.

24) Nella domanda, da inviare alla C.M. dovranno essere specificati i periodi, le ore e le attività relative all'uso delle medesime.

25) Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione, è tenuto a svolgere solo quelle attività contenute nella domanda e non può di propria iniziativa organizzare attività di cui non ha ottenuto preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

26) Il richiedente non può cedere o condividere con altri, durante il periodo ad esso assegnato, l'uso della piscina. Nel caso che il richiedente non utilizza lo spazio concesso, o parte di questo, ovvero qualora vi fossero spazi inutilizzati, gli uffici competenti possono provvedere all'uso di tali ore secondo esigenze inevase.

27) Gli enti, le scuole, le associazioni e le società ammessi all'uso dell'impianto sportivo dovranno curare che coloro che esercitano attività sportive siano dichiarati idonei fisicamente alle suddette attività da apposita visita medica in relazione ai criteri di medicina dello sport e profilassi delle malattie infettive.

28) Gli enti, le scuole, le associazioni e le società che usufruiscono dell'impianto, sono obbligati a provvedere, a mezzo del proprio personale all'uopo incaricato, all'assistenza e alla sorveglianza di coloro che pur trovandosi all'interno del complesso, si astengono dal praticare attività sportive o natatorie, onde prevenire il verificarsi di incidenti, infortuni o quanto altro possa mettere in pericolo la loro incolumità fisica dal momento del loro ingresso e per tutta l'intera durata di permanenza nella piscina e nella palestra.

29) Chiunque usufruisca dell'uso del complesso sportivo, ha l'obbligo di prendere visione e di fare osservare le disposizioni del presente regolamento.

30) La direzione ha la facoltà di intervenire per far rispettare il presente regolamento ai fini del buon funzionamento della piscina; potrà anche intervenire nei casi non previsti dalle norme contenute nel presente regolamento quando le circostanze lo richiedano per il corretto esercizio di uso del complesso.

31) L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento costituisce contravvenzione. I contravventori saranno subito allontanati dallo stabilimento ed assoggettati alle penalità nelle quali intercorressero ai sensi di legge e dei vigenti regolamenti comunitari.

32) La direzione declina ogni responsabilità per tutti quegli incidenti che possano derivare dalla mancata osservanza del presente regolamento.

